

N. 5492/2019 prot.
dal 4.12.2019



Visto, al Diritto
in unificato nel sito
alla Segreteria
in presenza di
Allegato in presenza
di

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PROTOCOLLO

MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE DI CONCORDATO SUI MOTIVI IN APPELLO

Al dott. Carlo Paolo in
presenza di avvocati
ind. 200 di Paolo
A una copia
e poff.
Uff. - Cl. 4/12/19

In data 3 dicembre 2019 nei locali della biblioteca della Corte di Appello di Caltanissetta, sono presenti: il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta Dott.ssa Lia Sava, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta avv. Pierluigi Zoda, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna avv. Salvatore Spinello, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela avv. Maria Antonia Giordano.

~~~~~

IL PROCURATORE GENERALE  
Lia Sava

Premesso

- che la legge 103/17 ha introdotto, a seguito dell'art. 599 c.p.p. (decisioni in camera di consiglio), l'art. 599 bis c.p.p. (concordato anche con rinuncia a motivi di appello) che al primo comma prevede:

*"La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589; ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della*



*pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo";*

- che la disposizione, per logica sistematica, si riferisce alla fase precedente all'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello e prevede una richiesta di concordato avanzata dalle parti con le forme di cui all'art. 589 c.p.p.;
- che l'istituto del concordato si inserisce nell'alveo delle misure volte a deflazionare il carico di lavoro, in specie incombente sulla Corte d'Appello, nell'ottica del perseguimento della ragionevole durata dei processi e la sua applicazione deve essere vista con favore e perseguita soprattutto nella fase precedente il giudizio d'appello;
- che all'art. 602 c.p.p è stato inserito il comma 1 bis che disciplina, nel corso del dibattimento d'appello, le modalità di applicazione dei concordato: *"Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 bis il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento"*; che anche in tal caso è necessaria una richiesta concordata fra le parti (pubblico ministero, imputato ed eventualmente la persona civilmente obbligata), nessuna rilevanza o effetto avendo una richiesta proveniente da una sola parte;
- che l'istituto è strumento utile di deflazione del processo penale;
- che al fine di conseguire l'effetto deflattivo perseguito dal Legislatore, è importante che le proposte vengano presentate con il più largo anticipo rispetto all'udienza perché soltanto in questo modo potrà essere conseguita la finalità della norma e una celere valutazione delle proposte; si conviene quanto segue.

### **Modalità e tempistica di inoltro delle proposte di concordato**

Nel sito web della Procura generale e della Corte di Appello è inserito il presente protocollo nonché le indicazioni relative alle modalità con le quali potranno essere

presentate le proposte di concordato.

Presso la Procura Generale è istituito il seguente indirizzo telematico: [concordato.pg.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:concordato.pg.caltanissetta@giustiziacert.it) dedicato alla ricezione delle proposte da parte dei difensori, i quali potranno inviare attraverso la PEC la richiesta di concordato.

Le proposte, corredate di procura speciale, saranno assegnate al Sostituto procuratore generale designato per la trattazione dell'udienza per la quale è stata disposta la citazione.

Nelle ipotesi di cui all'art. 599 bis c.p.p. e cioè prima della fissazione dell'udienza, esse saranno inoltrate per la valutazione ai magistrati dell'Ufficio con criterio di rotazione secondo i turni di reperibilità settimanale.

In linea di massima, salvo particolari esigenze da documentare da parte dell'istante, per consentire un'adeguata valutazione delle proposte, le stesse dovranno essere inviate via PEC almeno quindici giorni prima dell'udienza, e comunque tempestivamente, ciò con particolare riguardo ai casi di processi complessi per gravità dei fatti, numero degli imputati, pluralità dei motivi di impugnazione.

A seguito dell'inoltro via PEC della proposta di concordato, la segreteria della Procura Generale comunicherà al difensore il nome del magistrato designato, col quale potranno essere tenuti contatti attraverso la mail ordinaria personale dei sostituti Procuratori generali ([nome.cognome@giustizia.it](mailto:nome.cognome@giustizia.it)).

In caso di concordato intervenuto prima della fissazione dell'udienza, lo stesso verrà trasmesso alla Corte dalla Procura Generale che provvederà a depositare presso la cancelleria della sezione competente l'atto in originale e a trasmettere il file relativo alla proposta di concordato all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria della sezione di riferimento ([sez1.penale.ca.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:sez1.penale.ca.caltanissetta@giustiziacert.it); [sez2.penale.ca.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:sez2.penale.ca.caltanissetta@giustiziacert.it); [assiseappello.ca.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:assiseappello.ca.caltanissetta@giustiziacert.it)).

In caso di mancato accoglimento della proposta di concordato da parte della Corte, si provvederà alla fissazione dell'udienza e, nel caso in cui il concordato sia stato proposto in un processo già fissato, il collegio proseguirà oltre nella trattazione dello stesso nella medesima composizione.

Al fine di assicurare che la risposta della Procura Generale sia uniforme, in caso di diniego o di interlocuzione già espressa dal magistrato designato, ogni successiva modificazione di tale valutazione potrà avvenire con lo stesso magistrato che aveva interloquito in precedenza e con il visto del Procuratore Generale.

Nell'ipotesi di presentazione del concordato in procedimenti con udienza già fissata la proposta di concordato con il parere favorevole del Procuratore generale dovrà essere trasmessa alla cancelleria della sezione assegnataria del procedimento almeno dieci giorni prima dell'udienza già fissata.

**Il Presidente della Corte**

*Maria Grazia Vagliasindi*

*Maria Grazia Vagliasindi*

**Il Procuratore Generale**

*Lia Sava*

*Lia Sava*

**Il Presidente del C.O.A. di Caltanissetta**

*Avv. Pierluigi Zoda*

*Pierluigi Zoda*

**Il Presidente del C.O.A. di Enna**

*Avv. Salvatore Spinello*

*Salvatore Spinello*

**Il Presidente del C.O.A. di Gela**

*Avv. Maria Antonia Giordano*

*Maria Antonia Giordano*